

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AIMONI, ABENANTE, CAVALLI, MADERCHI, POERIO, FABRETTI, RAIA, MORANINO e BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1969

Congiungimento ai fini della pensione e della buonuscita del servizio di assuntore delle ferrovie dello Stato con il servizio ferroviario

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame per l'approvazione, oltre a comportare oneri modestissimi, è caratterizzato da un aspetto altamente sociale e da uno analogico con altro provvedimento già in vigore.

Durante gli anni dell'ultimo conflitto mondiale, l'Azienda ferroviaria attinse, per le sue necessità di personale, oltre che dallo esterno, soprattutto dalle assuntorie dove il personale altamente preparato e specializzato risultava immediatamente utilizzabile nei servizi di stazione e di gestione nelle Ferrovie dello Stato.

Alcune centinaia di assuntori abbandonarono così lo *status* dell'appaltatore di servizio ferroviario per assumere quello di contrattista ferroviario nella qualifica di sottocapo stazione oppure di alunno di stazione a seconda che fossero in possesso rispettivamente di licenza di scuola media inferiore o sprovvisti di detto titolo di studio.

Successivamente il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, abolì i contrattisti e quanti si trovavano in quella posizione passarono nei ruoli

del personale ferroviario con il riconoscimento, ai fini della pensione, dei tre quarti del servizio prestato nella posizione di fuori-ruolo.

Ai fini previdenziali, il precedente servizio di assuntore della durata variabile da due a venti anni rimase senza effetto.

Con la legge 29 marzo 1960, n. 1236, venne dato un nuovo *status* agli assuntori ferroviari ed istituito un apposito « fondo per la pensione degli assuntori », con il riconoscimento, ai fini della pensione medesima, del servizio pregresso prestato in assuntoria fino al 1° febbraio 1938 a tutti coloro che alla data del 1° febbraio 1958 ricoprivano ancora la posizione di assuntore ferroviario.

Da questo riconoscimento vennero esclusi ovviamente coloro che, negli anni della guerra, ebbero la possibilità di transitare nei « contrattisti ferroviari » e successivamente, come si è detto, nel ruolo del personale ferroviario.

Si intende ora, con il presente disegno di legge, riconoscere anche per il personale ferroviario ex assuntore, previo riscatto, il

servizio di assuntoria, prestato negli anni antecedenti al passaggio nel ruolo del personale ferroviario e per una ragione sociale, in quanto non è pensabile lasciare ai fini previdenziali inutilizzata una lunga attività lavorativa, e per una ragione di diritto di carattere analogico in quanto quel medesimo servizio, espletato nel medesimo periodo, è stato come si è detto già riconosciuto per altri.

Coloro che inoltreranno domanda per riscattare il servizio di cui all'articolo 1 del disegno di legge allegato verseranno, se sono ancora in servizio, in soluzioni rateali le ritenute di legge computate sullo stipendio percepito all'atto della domanda. Nel

caso gli interessati siano in quiescenza o si tratti degli aventi causa verseranno, sempre in soluzioni rateali, le ritenute commisurate però sulla base dell'ultimo stipendio, percepito prima di essere collocati a riposo o del decesso.

I soggetti interessati tra quelli tuttora in servizio, tra quelli in quiescenza e gli eventuali eredi, non arrivano ad un migliaio e gli oneri a carico dello Stato ammontano appena a qualche decina di milioni.

Si sottopone alla considerazione degli onorevoli colleghi per l'approvazione il seguente disegno di legge, nella certezza di corrispondere un sacrosanto diritto a quanti lo hanno guadagnato con il proprio lavoro.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

A favore dei ferrovieri in servizio, in quiescenza e dei loro aventi causa, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita, il servizio prestato in qualità di assuntore ferroviario nel periodo 1° febbraio 1938-1° marzo 1959.

Art. 2.

Gli aventi diritto devono inoltrare domanda per riscattare il servizio di cui all'articolo precedente entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi diritto versano in soluzioni rateali le ritenute di legge computate sullo stipendio percepito all'atto della domanda.

Coloro che non si trovino più in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge o i loro aventi causa versano in soluzioni rateali le ritenute commisurate sulla base dell'ultimo stipendio percepito prima del collocamento in quiescenza o del decesso.

Art. 3.

La corresponsione della pensione rivalutata per il personale già in quiescenza ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 4.

Il diritto previsto dagli articoli precedenti si applica anche ai ferrovieri in servizio, in quiescenza ed ai loro aventi causa per il servizio prestato, nel periodo di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle ferrovie

concesse riassunte in gestione diretta dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, mediante apposite convenzioni.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.